

## RETTIFICHE

### **Rettifica del regolamento n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 23 aprile 1992, 2ª serie speciale)*

- In tutto il regolamento [titolo, secondo, terzo, sesto, ottavo, nono, ed undicesimo considerando; articolo 1, paragrafi 1 e 2; articolo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 8, paragrafi 1 e 2; articolo 10, lettera a); articolo 11, paragrafi 1 e 2; allegato II, titolo], anziché «regole tecniche» leggi «requisiti tecnici».
- In tutto il regolamento [ottavo considerando; articolo 2, lettera e) ed f); articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 7; allegato II, punto 2, titolo], anziché «omologazione» ed «omologati» leggi, rispettivamente, «certificazione» e «certificati».
- In tutto il regolamento [terzo, quinto, sesto ed ottavo considerando; articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera h); articolo 7; articolo 9], anziché «esercizio» leggi «operazioni».
- In tutto il regolamento [articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera e); articolo 7; articolo 8, paragrafo 1], anziché «organismi» leggi «organizzazioni».
- Nell'ottavo considerando, in fine, anziché «ulteriori operazioni» leggi «ulteriori attività».
- Nell'undicesimo considerando, dopo il termine «Commissione» sono inseriti i termini «, assistita da un Comitato di esperti nominati dagli Stati membri,» e anziché «modifiche stabilite» leggi «modifiche elaborate».
- Nell'articolo 1, paragrafo 2, e nell'articolo 2, lettera a), anziché «utilizzati dagli operatori» e «operatore ... utilizza» leggi «impiegati dagli esercenti» e, rispettivamente, «esercente .... impiega».
- Nell'articolo 2, lettera b), anziché «un'attrezzatura dell'aviazione civile» leggi «una pertinenza dello stesso».
- Il testo dell'articolo 2 lettera c) è sostituito dal testo seguente:  
 (c) «"pertinenza", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica;».
- Nell'articolo 2, lettera d), i termini «elemento», «componente o sottogruppo» e «destinato ad aeromobili, motori, eliche o attrezzature dell'aviazione civile» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «componente», «parte o sottoinsieme» e «destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi».
- Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente:  
 (e) «"certificazione" (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti:  
 i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche;  
 ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali;».
- Nell'articolo 2, lettera f), anziché «operazioni di controllo, manutenzione, modifica e riparazione per tutta la durata di vita di un aeromobile» e «della politica relativa al controllo» leggi, rispettivamente, «operazioni di ispezione, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile» e «dei criteri di controllo della navigabilità»; dopo i termini «esse comprendono» sono inseriti i termini «in particolare».
- Nell'articolo 2, lettera g), anziché «regolamentazione» leggi «norma».
- Nell'articolo 6, paragrafo 1, anziché «gestiti» e «altre esigenze tecniche» leggi, rispettivamente, «impiegati» e «requisiti tecnici aggiuntivi»; il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente:  
 «Quando l'iniziale riconoscimento è riferito a determinati scopi, gli stessi scopi devono essere rispettati in ogni altro successivo riconoscimento.»
- Nell'articolo 6, paragrafo 2, anziché «ammessi» leggi «accettati».
- Nell'articolo 7, anziché «incaricati della progettazione ... nonché dell'esercizio» leggi «impegnati nella progettazione ... nonché nell'esercizio».